

COMUNICATO STAMPA N. 29

ESAZIONE DIRITTO ANNUALE 2007 Cambia la scadenza del diritto annuale di luglio

11/06/2007

Nell' eventualità che il diritto annuale non venga pagato **entro il 18 giugno**. visto che il 16 giugno, termine fissato per legge, è un giorno festivo sabato, l'importo dovuto maggiorato del 0,40% potrà essere versato **entro il 18 luglio**.

Il versamento del diritto deve essere eseguito, in unica soluzione, con il Modello F24 **telematico**, utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi, indicando nella casella "Codice Ente Locale" la sigla **RA** e nella casella "Codice Tributo" il numero **3850**.

Si rammenta alle imprese che il diritto annuale, dal 2001, deve essere pagato anche dalle ditte che risultano INATTIVE o che non hanno presentato l'istanza di cancellazione al Registro delle Imprese: l'inattività o la sospensione dell'attività non esonerano dall'obbligo del pagamento.

Il Presidente Gianfranco Bessi